

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO FERRACCIU.

SOMMARIO. *Presentazione di uno schema di legge per una convenzione postale colla Germania, e della relazione su quello per la vendita dei beni ademprivili in Sardegna. = Discussione dello schema di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali — Opinioni dei deputati Morpurgo, Guala, Villa-Pernice, Ercole, Michelini e Capone — Risposte del deputato Macchi e del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Paternostro Paolo sull'articolo 5 e spiegazioni del ministro — Sono approvati tutti gli articoli. = Approvazione degli articoli del disegno di legge per l'aumento di funzionari in alcune Corti di appello, tribunali e preture. = Istanza del deputato Mancini per la presa in considerazione e trasmissione agli uffici dello schema di legge da lui e dal deputato Peruzzi stato proposto intorno al conflitto di giurisdizioni amministrative e giudiziarie — Dichiarazioni del ministro per l'interno — È deliberata la presa in considerazione. = Discussione del bilancio definitivo del Ministero della guerra pel 1873 — Sul capitolo 4 parlano il ministro e il relatore Farini — Sono approvati tutti i capitoli con variazioni al 4° e al 24° — Si accettano pure i due voti motivati della Giunta sul 4° e sul 10°, dopo osservazioni del ministro e dei deputati Farini e Maurogò nato.*

La seduta è aperta alle 2 5 pomeridiane.

FARINI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di una petizione:

733. Bucile Marianna domanda che la Camera, nello sciogliere le commende costantiniane di San Giorgio, voglia tenere presente la condizione degli eredi degli ultimi possessori.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo:

Per motivi particolari, gli onorevoli Speroni e Menichetti, di 10 giorni; gli onorevoli Mangili e Gabelli, di 8 giorni.

Per ragioni di salute, l'onorevole Crispo-Spadafora di 30 giorni.

Per ragioni di servizio pubblico, l'onorevole Bonghi di 4 giorni.

Per un affare urgentissimo di famiglia, l'onorevole Puccioni di 10 giorni.

(Sono accordati.)

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

LAZZARO. Prego la Camera d'inviare alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per lo scioglimento delle commende costantiniane di San Giorgio la petizione segnata al n° 733, colla quale la signora Marianna Bucile chiede che sia debitamente presa in considerazione la condizione degli eredi degli ultimi possessori di dette commende.

PRESIDENTE. Questa petizione, come di dritto, sarà trasmessa alla Commissione cui accennava l'onorevole Lazzaro.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare per una presentazione.

LANZA, presidente del Consiglio. A nome del mio collega il ministro degli affari esteri, che si trova ancora assente da Roma, ho l'onore di presentare un progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale coll'impero germanico. (V. Stampato n° 242)

Io pregherei la Camera di voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge, giacchè dovrebbe andare in vigore entro quest'anno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Invito l'onorevole Marolda-Petilli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

MAROLDA-PETILLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per dare facoltà al Governo di vendere i beni ademprivili in Sardegna. (V. Stampato n° 182-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il signor ministro ne chiede l'urgenza; se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordata.

(L'urgenza è accordata.)

L'ordine del giorno recherebbe il seguito della discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al

Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori; ma la Commissione, non avendo ancora deliberato sopra l'articolo aggiuntivo, non sarebbe quest'oggi in grado di riferire. Quindi passeremo oltre.

Verrebbe in secondo luogo l'ordinamento dei giurati; ma, siccome mancano il presidente, il relatore ed altri membri della Giunta, così conviene passare oltre anche su questo schema di legge (*Ilarità*) ed aprire la discussione sopra quello relativo alla istituzione delle Casse di risparmio postali.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI CASSE DI RISPARMIO POSTALI.

(V. Stampato n° 58)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Voci. Non c'è che l'onorevole Macchi della Commissione.

LACAVA. Non solamente manca la Commissione, ma non è nemmeno presente il ministro che ha presentato il progetto di legge.

PRESIDENTE. Verranno. Il primo iscritto è l'onorevole Guala. Impugna ella il concetto che informa la legge?

GUALA. No, signore.

PRESIDENTE. Allora, se non ha nulla in contrario, per guadagnare tempo, sarà meglio che parli sugli articoli.

GUALA. Come crede. Parlerò sull'articolo 1.

MORPURGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORPURGO. Ho chiesto la parola, non già per aprire con un discorso la discussione generale, ma per pregare la Camera di ricordare che nella scorsa Sessione questo progetto di legge ha formato il soggetto di un lungo dibattito, dal quale, se ben rammentò, manifestaronsi molte opinioni vivamente contrarie, non solo al meccanismo che con questa legge vorrebbe introdurre, ma altresì al concetto fondamentale a cui la legge stessa s'ispira.

Io sarò fedele alla mia promessa di non entrare nella discussione generale...

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Morpurgo, mi sembra che potrebbe parlare sugli articoli. Facendosi almeno della discussione generale, sarebbe tanto di guadagnato.

MORPURGO. Mi permetta nondimeno di fare una dichiarazione.

La mia dichiarazione è questa: che con tale progetto di legge si verrebbe ad affidare alla Cassa dei depositi e prestiti un servizio molto importante, e che, secondo il mio avviso, riuscirebbe di assai difficile applicazione.

Quelli i quali hanno assistito, nella precedente Ses-

sione, alla discussione di questo progetto di legge ricorderanno certamente le numerose e gravissime obiezioni che vennero sollevate contro la convenienza d'inaugurare questa nuova forma di servizio, di far intervenire in esso lo Stato e di far sobbarcare lo Stato stesso ad una responsabilità così grave quale è quella che scaturirebbe dalla istituzione di questa forma speciale di Casse di risparmio.

Nelle condizioni in cui la Camera si trova, io credo che non sia facile ridiscutere nuovamente queste obiezioni. Quanto a me, non mi sento il desiderio, nè reputo conveniente di rinnovare una simile discussione.

Osservo inoltre che l'onorevole relatore della Commissione non è presente, consentendo del resto che possa essere egregiamente sostituito dal presidente della Commissione, l'onorevole mio amico il deputato Macchi.

Io non so se la Camera voglia così di leggeri dare passo ad un progetto di legge che, a mio parere, non soddisfa in alcun modo alle speranze che intorno ad esse si enunciano; ad un progetto che ha bensì l'apparenza di popolarizzare la virtù del risparmio, ma, ben lungi dallo avere una virtù di pratica applicazione, espone a disillusioni ed a pericoli certi. Un progetto, di cui parmi possa dirsi che non organizza il risparmio, e può forse disorganizzare il servizio postale.

Io ho creduto mio dovere di fare questa breve dichiarazione, essendo stato, fra i membri della Commissione, il solo oppositore all'accettazione di questo progetto di legge. E non aggiungerò altre parole. Bensì sento il bisogno di concludere che, come ho combattuto altra volta il progetto, così mi manterrò fedele ai convincimenti già manifestati, e darò ad esso la palla nera quando la Camera credesse di discuterlo e di votarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha la parola.

GUALA. Mi permetta la Camera di dire poche parole anche in risposta all'onorevole Morpurgo.

Io fui tra coloro che oppugnarono il progetto di legge quando venne la prima volta in discussione. Io credeva che questa medesima legge potesse essere informata a un concetto diverso; ma dopo che la Camera, disapprovando il concetto che io credeva migliore, approvò invece il concetto del Ministero, ed in questo medesimo senso venne anche approvato dall'altro ramo del Parlamento, io mi dichiaro favorevole alla legge, ancorchè esprima un'idea che parta da una base forse diversa da quella che potrebbe essere conveniente, e ancorchè l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, elevata di questo modo a Cassa di risparmio, possa essere per avventura la meno favorevole, come anche ha detto l'onorevole Morpurgo, per le condizioni che possono essere fatte ai depositanti. Tuttavia però è indubitabile che anche così l'istituzione è utilissima, e sarebbe un voler privare ancora

più lungamente il paese di una Cassa di risparmio essenzialmente diretta a favorire dei piccoli proprietari, ed a giovare a coloro che non abitano i grandi centri dove funzionano le Casse di risparmio ordinarie. Perciò io abbandono affatto ogni mia idea; mi schiero fra coloro che sostengono questo progetto come il meno male di quello che si fosse potuto ottenere, salvo a vedere in seguito quali modificazioni l'esperienza ci potrà consigliare.

Giovami anche sperare che in questo concetto sia per venire altresì l'onorevole Morpurgo, non foss'altro per fare qualche cosa, perchè, se andiamo avanti così, neppure nella ventura Sessione troveremo modo e tempo di discutere un progetto di legge che in definitiva sarà utile alle popolazioni rurali, alle popolazioni dei centri minori.

Però ho domandato la parola nella discussione generale o sull'articolo primo, come volete, unicamente per chiedere al Ministero ed alla Commissione, se essi non crederebbero conveniente che campeggiasse anche qui l'idea giuridica che è applicata in Inghilterra ed anche nel Belgio, dove funzionano Casse di risparmio postali, che, cioè, il portatore dei libretti fosse, qualunque sia la sua condizione giuridica, l'unico avente diritto a riscuoterlo.

L'articolo 4 dice che il portatore del libretto potrà sempre riscuotere tutte o parte delle somme versate quando faccia la domanda entro dieci giorni; ma questo portatore del libretto può essere la donna maritata, può essere il minore, ed oggi vi sentite voi il coraggio di passare a traverso del diritto comune per dare alla donna maritata, al figlio di famiglia, al minore d'età, un'abilitazione che non avrebbe in tutti gli altri atti della vita ordinaria?

Ed è perciò che io ho chiesto la parola, e risolvo il quesito in senso favorevole, non perchè intenda menomamente di turbare l'ordine delle famiglie e di portare per avventura in una legge di secondaria importanza un principio che verrebbe a sconvolgere quasi tutto il nostro diritto civile, ma perchè è indubitabile che là dentro vi è un grande segreto per la conservazione e pel perfezionamento economico delle famiglie. La donna che sa di poter fare assegnamento sul suo piccolo risparmio, che sa che il suo marito spensierato, beone, non può andarle a portar via quel risparmio, in forza della sua autorità maritale, la donna fa più volentieri questo risparmio, lo porta alla Cassa, tanto è sicura di poterlo riprendere.

La stessa cosa avviene di quel figlio di famiglia il quale possa avere un peculio castrense o quasi castrense, come volete, sempre quando sia sicuro di ritirare egli, portatore e titolare del libretto, quello che gli spetta allo sportello della Cassa postale di risparmio.

Non oserai sottoporre alla saviezza della Camera queste poche osservazioni se non ci fossero dei grandi,

dei luminosi precedenti in altre nazioni i quali ci permettono di seguirle su questo terreno. Questi precedenti dico, esistono perfettamente in Inghilterra dove la donna maritata, dove il figlio di famiglia possono fare il deposito, e, avendolo fatto, e avendo il libretto titolare in testa loro, lo riscuotono senza renderne conto ad alcuno.

Vi ha di più, vi ha un segreto eguale a quello delle lettere per i detentori, per i portatori dei libretti. Allo stesso modo che l'ufficio di posta non consegna una lettera indirizzata ad una persona, se non con quelle guarentigie che i regolamenti richiedono, alla persona che la domanda, salvo sempre all'autorità giudiziaria d'intervenire in materia penale, eccezioni queste d'ordine pubblico che s'intendono da se stesse, così non consegna il libretto, e tanto meno il denaro; anzi non rivela neanche l'esistenza del libretto a tutt'altri che non sia il portatore del libretto, per quanto sia un marito, per quanto sia un padre che si presenti a domandare conto di questa somma depositata.

L'unico caso nel quale l'amministrazione inglese si dispone a consegnare o rilevare questo deposito, è quello che avviene quando si trova a fronte del giudice istruttore che agisce in materia penale, imperocchè allora si cede a un motivo d'ordine pubblico, non più d'ordine interno, d'ordine particolare delle famiglie.

Io intendevo d'avere dalla Commissione e dall'onorevole ministro una risposta a questa mia proposizione, imperocchè è grave, considerata comunque si voglia; ma risolta nel senso che io propugno, credo ci darebbe il mezzo di aumentare molto tutti questi risparmi che altrimenti, nelle famiglie aventi per capo uno spensierato, non si possono realizzare.

MACCHI. Questo progetto di legge, o signori, e per l'importanza sociale che ha in se stesso e per il valore dei nostri colleghi che presero parte alla discussione, quando ci toccò altra volta di esaminario, diede luogo ad un dibattimento così vivo e così prolungato che certo non sarà da voi dimenticato.

Il mio amico, l'onorevole Morpurgo, in ispecie, vi ha preso una parte importantissima; e voi sapete al pari di me che quando egli parla, sempre ottiene dall'Assemblea una deferenza che gli è veramente dovuta.

Ciononostante, la maggioranza del Parlamento ha creduto di dovere adottare questa legge, introducendovi quei miglioramenti che dalla discussione vennero suggeriti. Ora mi sembra che, nello stato in cui si trova la Camera, non convenga rifare da capo tutta quella discussione; ed io mi affido che vorranno i miei colleghi procedere rapidamente all'adozione di questo progetto di legge che, per quanto gravi possano essere i dissensi, è certo che non può a meno di portare un grande beneficio, massime alla classe che merita le maggiori nostre sollecitudini; la classe numerosissima dei lavoratori campestri.

In quanto alla obbiezione speciale che ha fatto l'onorevole Guala, a proposito dell'articolo 7 che si riferisce al presentatore del libretto, io ricorderò a lui ed alla Camera che anche questa discussione è stata fatta, e che se ne concluse essere conveniente l'adottare, anche in questo progetto di legge, le norme seguite per le altre casse di risparmio, i cui libretti si danno al presentatore. Per quanto questa disposizione presenti qualche inconveniente, parve già alla Camera che sia forse il male minore.

L'onorevole Guala, a combattere questa disposizione della legge, ricorda casi di famiglie in cui vi sono delle donne buone, laboriose, ed economie, le quali facciano dei risparmi; e vorrebbe sottrarle al pericolo che il marito prepotente e scialacquatore pigli il libretto; e, valendosi della disposizione di legge che gliene dà il diritto, solo perchè presentatore, riscuota i danari, così defraudando la povera donna. Ma, osservo all'onorevole Guala, che quando vi sono delle mogli e delle madri alle quali tocchi la sventura di avere mariti e figli, nella cui onestà e delicatezza non possano fidarsi, è presto fatto, tengano nascosto il libretto, come tengonsi nascoste le altre cose, le gioie, per esempio, e i danari che loro si potrebbero rubare. Succede ad ogni piè sospinto di vedere famiglie dove sianvi donne accorte, che facciano dei risparmi all'insaputa del marito. Se, invece di tenerli in casa, esse li metteranno alla Cassa di risparmio, questi risparmi staranno certamente più sicuri.

Dopo queste brevi considerazioni, io vorrei che la Camera procedesse oltre con fiducia nell'approvazione di questo progetto di legge; e sarebbe un gran beneficio sociale se potessimo vederla finalmente approvata da questo e dall'altro ramo del Parlamento nel presente scorcio di Sessione.

VILLA-PERNICE. Io assicuro la Camera e l'onorevole mio amico relatore della Commissione che non è mia intenzione di ripetere le ragioni che ho esposto nella discussione che si agitò lungamente altra volta su questo progetto di legge. Mi preme solo di fare qualche dichiarazione onde la Camera comprenda, che le poche variazioni introdotte nel progetto non hanno indotto in me una opinione diversa da quella che io aveva espressa in altra occasione.

Anzitutto mi preme rettificare un'asserzione dell'onorevole relatore. L'onorevole relatore ha asserito che questo progetto di legge è passato a scrutinio segreto nella Camera a grandissima maggioranza. Io non ho che a pregare l'onorevole relatore di esaminare gli atti del Parlamento, e potrà persuadersi che questo progetto fu votato a assai piccola maggioranza, credo di 14 voti. È dunque evidente che era molto contrastato il criterio individuale di ogni deputato nel votare. Per parte mia poi, io sono sempre contrario al progetto.

Non credo opportuna e vantaggiosa l'ingerenza dello Stato in tutte le cose nelle quali l'iniziativa privata

può e deve aver libero il campo. Per quanto questo progetto di legge sia stato modificato; per quanto si sia tentato di dimostrare che le nuove Casse di risparmio costituiscono un ente distinto e separato dallo Stato, leggendo il progetto, non posso entrare in questa persuasione. Vi è espressamente indicato, nell'articolo 1, che gli uffici postali del regno sono autorizzati a funzionare come succursale di una Cassa di risparmio che viene costituita in ente separato, ma che in fin dei conti non è altro che la Cassa dei depositi e prestiti. Nello stesso disegno di legge è espressamente dichiarato che il ricevimento dai depositi avviene sotto la garanzia del Governo.

Non c'è dunque da infingersi, risulta in modo evidente che il Governo assume una responsabilità, e prende una ingerenza in questa materia. Sicchè queste Casse di risparmio possono dirsi casse governative.

Accennerò ancora ad un concetto ed avrò finito.

Nell'altra occasione in cui si trattò la questione, si vollero addurre gli esempi del Belgio e dell'Inghilterra, perchè non avessimo ad impaurirci dell'ingerenza governativa; si disse che l'Italia ha bisogno di casse di risparmio postali onde il povero abbia aperta una cassa vicina cui portare i propri risparmi, che in Inghilterra non si verificò a questo riguardo alcun inconveniente e che il risparmio occorre nelle Casse di risparmio postali inglesi.

Allora, signori, ho fatto osservare alla Camera, ed i miei colleghi non potranno, credo, in ciò contraddirmi, che le condizioni economiche e politiche dell'Inghilterra sono ben diverse dalle condizioni economiche e politiche dell'Italia. Mi limito a quest'osservazione, perchè non voglio ripetere, nè credo convenga di farlo, gli argomenti che ho già espressi altra volta e nei quali mi confermo. Quindi, senza entrare nei particolari del progetto, riguardo ai quali avrei da fare molte osservazioni, dichiaro che darò un voto contrario a questa proposta di legge.

ERCOLE. Mi dichiaro favorevole a questa proposta di legge, non fosse altro, perchè è un vero beneficio sociale, e che il principio che lo informa è un progresso al confronto del sistema inglese, e sovrasta assai al sistema francese.

Ho preso la parola unicamente per rispondere alla eccezione fatta dall'onorevole Guala, il quale teme che la moglie ed i minori possano essere defraudati dei loro libretti per opera del capo di casa, che poco sollecito fosse dell'interesse della famiglia.

Pare a me che a quest'eccezione provveda l'articolo 8 del disegno di legge, contenente in questa parte una modificazione al Codice civile. Infatti in esso articolo è detto: « vi potranno essere libretti vincolati, non pagabili che al titolare od al suo legale rappresentante. »

Evidentemente questa disposizione è una eccezione al diritto comune, per cui la moglie ed il minore pos-

sono avere libretti vincolati, ed il marito od il tutore non possono disporre senza il loro consenso od autorizzazione. Ricorderò poi alla Camera, che questa stessa obbiezione fu fatta dagli onorevoli La Porta e Billia Antonio nella tornata del 17 aprile 1871, e fu risolta nella tornata successiva coll'adozione dell'articolo 8 formulato dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Io ho voluto richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 8, e spero che l'onorevole Guala ancor egli converrà, dopo queste spiegazioni, che questo articolo provvede bastantemente alla sua eccezione, e toglie ogni dubbio in proposito.

GUALA. Mi permetto una sola parola di risposta alla eccezione mossa dall'onorevole Ercole, la quale era già stata toccata dall'onorevole ministro delle finanze.

L'articolo 8 dà facoltà di vincolare un libretto e di non pagare questo libretto che alla persona legalmente autorizzata. Dunque, come vedete, è tolta ogni difficoltà.

Ma, signori miei, si dimentica il Codice civile, il quale non permette alle donne maritate ed ai minori di contrattare neanche nel loro interesse.

Or dunque è evidente che, se non s'introduce una disposizione colla quale sia esplicitamente manifestato il vostro concetto, voi non arriverete ad altro che a lasciare che si faccia frode al diritto comune, dovendosi espressamente derogare alla disposizione della legge che proibisce alle donne maritate ed ai minori di fare alcun contratto senza l'assistenza opportuna.

Quindi è che, se credete il concetto buono e da adottarsi, bisogna dichiarare qui che prenderete un provvedimento governativo in quel senso, o, meglio, introdurre una disposizione legislativa, non potendo io accontentarmi dell'osservazione dell'onorevole Ercole, chè qui noi c'imbattiamo nel Codice civile. Se credete il concetto cattivo, non ne parliamo più.

MICHELINI. Sia detto con buona pace del mio vicino il deputato di Oviglio, il deputato Guala ha perfettamente ragione.

Se noi non introduciamo qualche modificazione all'articolo 8, al quale pare ora ristretta la discussione generale di questa legge, le mogli e le altre persone accennate dal deputato di Vercelli non potranno rendere vincolati i loro libretti; e, se temono che i mariti od altri se li appropriino, non potranno godere del beneficio delle Casse di risparmio postali, ma dovranno provvedere altrimenti all'impiego dei loro risparmi, come mi sembra confessasse il deputato di Cremona, membro della Giunta.

Infatti l'articolo 8 dicendo « vi potranno essere libretti vincolati, » non muta il diritto comune, non dà facoltà di rendere vincolati i libretti per modo che non si possano pagare se non al titolare od al suo rappresentante, quando si tratti di persone sottoposte alla

maritale o paterna podestà. Così l'articolo 8, quale è attualmente formulato, non abroga per certo l'articolo 134 del Codice civile, che vieta alla moglie di contrarre mutui (che è il caso nostro) senza l'autorizzazione del marito.

Infatti questa legge, quale è, non crea nuovi diritti nè toglie gli esistenti. Essa regola unicamente le relazioni tra le Casse di risparmio postali e coloro che vi versano somme. Donde segue che chi, secondo il Codice civile, non potrebbe rendere vincolato il suo libretto, non ne acquista facoltà in forza di questo articolo.

Bisognerebbe adunque che questo articolo fosse concepito in tali termini che si scorgesse derogarsi in questa parte, cioè quanto alle Casse di risparmio postali, al diritto comune.

Per esempio, si potrebbe dire: « Chiunque potrà dichiarare nel suo libretto che le somme versate non siano pagabili che a lui, od al suo legale rappresentante. »

Chechè sia, se la Camera intende di non escludere dal beneficio delle Casse di risparmio postali le persone accennate dal deputato di Vercelli, essa deve esprimerlo nel testo stesso della legge, e non, come mi sembra essersi detto, in qualche dichiarazione o del ministro, o di un membro della Commissione.

Di tali dichiarazioni non può, non deve tener conto il magistrato, cui spetta applicare la legge. Sa egli, possiamo sapere noi se il Senato dia alla legge l'interpretazione che noi le diamo? Sa egli, sappiamo noi se tutti i deputati, anche coloro che tacciono, che non prendono parte alla discussione, le diano la stessa interpretazione? Non cadono in votazione nè le relazioni, nè le opinioni dei deputati; sono solamente oggetto della votazione gli articoli delle leggi.

Ai soli termini della legge deve attenersi il giudice. Solamente nei casi assolutamente dubbi, secondo il testo della legge, gli è lecito ricorrere ai motivi di essa, desumendoli dalle parlamentari discussioni.

Ma questo non può mai avvenire quando si tratta di supplire, come nel caso nostro, alla mancanza della legge, perchè allora viene naturalmente il principio di genuina interpretazione che i giureconsulti romani esprimevano colle parole: *Lex quod voluit expressit.*

PRESIDENTE. È una discussione che riguarda gli articoli.

ERCOLE. Ho chiesto la parola per spiegare il mio concetto.

PRESIDENTE. Lo spiegherà più tardi quando passeremo alla discussione degli articoli.

SELLA, ministro per le finanze. Mi duole che i miei onorevoli amici Morpurgo e Villa-Pernice non vengano di buon occhio questo progetto. Io però constato con piacere che essi, sebbene abbiano dichiarato di persistere nei loro convincimenti, pure non lo hanno combattuto con quella vivacità che è propria di chi

combatte un provvedimento che crede dannoso alla pubblica cosa.

Secondo me, questo progetto ha una grande utilità per il paese. Per dimostrarlo basti il rammentare che in qualunque regione d'Italia vi sono zone alle quali non si estende il beneficio delle attuali Casse di risparmio, nè si estenderà ancora chi sa per quanto tempo.

Le Casse di risparmio saranno forse in tutti i capoluoghi di provincia, e cominceranno a difettare in qualche capoluogo di circondario; ma, se pigliamo i capoluoghi di mandamento o i comuni, certo che ciascuno di noi ne conoscerà personalmente una gran quantità dove le Casse di risparmio nè sono istituite, nè alcun altro ufficio ne adempie le funzioni.

Per conseguenza, se il Governo vi domanda la facoltà di affidare alla posta l'ufficio delle Casse di risparmio, non ne deriva evidentemente un beneficio grandissimo, specialmente a quella parte delle nostre popolazioni che è in condizione meno comoda di portare i propri risparmi a frutto? Basta porre la questione per convincersene.

Io non nego affatto il valore delle considerazioni generali, delle considerazioni teoriche, direi, che hanno fatte i nostri colleghi. Ma, se veniamo al risultato pratico, io credo che nessuno possa desiderare di privare le popolazioni di codesto beneficio. Spero per conseguenza, anzi non ne dubito, che il voto della Camera sarà anche adesso come è già stato l'altra volta favorevole al progetto di legge.

Intorno alla questione speciale sollevata dall'onorevole Guala, non essendo io giurista, mal potrei apprezzarla sotto il punto di vista dei Codici. Considerandola però sotto il punto di vista pratico, mi pare che la conseguenza stia nell'ordine d'idee esposte dall'onorevole Guala.

Quando, per esempio, si tratta di convertire un titolo al portatore in nominativo, io vedo che l'amministrazione del debito pubblico non fa difficoltà a iscriverlo anche a favore di donne maritate. Or quando si porta il danaro, insomma una cosa mobile che può essere consacrata a quell'uso, come a qualunque altro, equivale a portare un titolo al latore per la conversione in titolo nominativo. Per questa operazione non ci possono essere difficoltà; basta la domanda pura e semplice.

La cosa cambia d'aspetto quando si tratta di convertire il titolo nominativo in titolo al portatore. Allora si chiede al minore, alla donna maritata, se abbia tutte le facoltà occorrenti per fare questa conversione.

Nel caso indicato dall'onorevole Guala, della madre di famiglia, che porti i suoi risparmi all'ufficio postale, caso che, grazie a Dio, è molto frequente, perchè la madre dimostra sempre più vivo il sentimento della conservazione della famiglia, mi pare non ci possa essere alcuna difficoltà a dare a questa madre

il libretto nominativo. Il danaro che essa possiede è una cosa mobile che può da lei essere destinata a qualunque altro scopo.

La cosa è più complicata quando si tratta di esigere, di farsi restituire il capitale se il libretto è vincolato. Ma l'onorevole Guala mi pare che non si preoccupasse di ciò, ammettendo anche egli che per esigere il libretto nominativo, oltre l'assenso della latrice occorresse pur quello di chi potesse avere dalla legge diritto d'intervenire in proposito.

L'onorevole Guala si preoccupava del caso in cui il libretto, essendo al latore, potesse dal marito essere tolto alla donna. Ora a me pare che l'articolo 8 metta la questione di questi libretti nei termini che desidera l'onorevole Guala. E, se la memoria non mi tradisce, credo che quest'articolo 8 fu introdotto durante la discussione avvenuta l'altra volta davanti alla Camera, appunto per considerazioni analoghe a quelle fatte testè dall'onorevole Guala.

CAPONE. Mi affretto a dichiarare di essere favorevole al progetto di legge, e che le brevissime osservazioni, che mi fo un dovere di presentare alla Camera, tendono ad ovviare alle obiezioni e difficoltà che potrebbe incontrare questa legge nella esecuzione.

Comincio da una osservazione d'ordine.

A me pare che in questo progetto si va innanzi con un sottinteso (prego l'onorevole ministro delle finanze prestarmi alquanto attenzione), vale a dire che si suppongono libretti al portatore e libretti intestati. Costo è un sottinteso, dacchè nel progetto che ci sta innanzi non è detto nulla circa la natura dei libretti.

MINISTRO PER LE FINANZE. E l'articolo 8?

CAPONE. Ma nell'articolo 8 leggesi soltanto: « Vi potranno essere libretti vincolati; » ma il vincolo non ha che fare colla intestazione o non intestazione del libretto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Legga dopo.

CAPONE. Ebbene, dopo trovo: « non pagabili che al titolare od al suo legale rappresentante, » e nulla più. Ora tutto cotesto stabilisce semplicemente che potrà apporsi un vincolo ad un libretto che dobbiamo supporre intestato, senza che però la legge abbia mai prescritto che vi avessero ad essere libretti intestati o no. Del resto dove è poi che si discorra che possano aversi anche libretti al portatore? Il testo che abbiamo innanzi, suppone l'esistenza forse di ambe le specie di libretti, sia nominativi, sia al portatore; ma nè li definisce e neppure nè stabilisce la creazione.

Ora, la legge deve parlar chiaro, deve nettamente prescrivere quello che vuole stabilire, e dirlo con formula netta, precisa, tecnica. Quando si sarà ciò fatto, allora l'articolo 8 s'intenderà e potrà sortire il suo effetto regolare. *(Interruzione a bassa voce dell'onorevole Paternostro Paolo, e risposta pure a bassa voce dell'oratore)*

Dunque questa è un'osservazione meramente d'or-

dine, ma che sembrami da accogliersi necessariamente per togliere di mezzo ogni equivoco.

Rispetto poi all'osservazione dell'onorevole Guala, è necessario fare distinzione tra la donna maritata ed il figlio di famiglia minorenni. Per la donna maritata, se si tratta di denaro che non è dotale, certamente potrà supporre parafernale e quindi di più facile disposizione sua. Anzi, rispetto alla qualità dell'impiego ed alla limitata somma impiegabile in libretti di coteste Casse di risparmio, delle quali trattiamo, potrà forse anche considerarsi l'impiego che, nel caso da noi supposto, farebbe del suo denaro la donna maritata, come un mero atto di amministrazione circa un suo piccolo capitale libero. Quindi come cosa parafernale che essa amministra da sé e che paga e riscuote secondo le sue particolari convenienze portano. Però anche questo va inteso con certe riserve, perchè l'onorevole guardasigilli (me ne appello a lui), mi ammetterà, per esempio, che la donna maritata non potrà fare un contratto senza autorizzazione del marito, quando cotesto contratto tendesse a distrarre un capitale di una certa entità, di una certa importanza. Su questo capo mi arresto qui, non volendo che unicamente accennare, non discutere la questione.

Ma vi è un altro punto importantissimo che bisogna tener presente, ed è quello che riguarda il figlio minorenni di famiglia. Voglia l'onorevole guardasigilli prestarmi un momento di attenzione.

Un figlio di famiglia, minore, poniamo che voglia avvalersi di quanto porta l'articolo 8 del presente progetto di legge, e poniamo che, avvalendosene, depositi una somma di denaro nella Cassa di risparmio e che pretenda toccarne egli i frutti ed anche disporre del capitale, io chiedo come si concilia tanta libertà di disposizione col diritto di usufrutto che sui beni del figlio minorenni dà la legge al genitore. Potrà cotesto figliuolo, in forza di quell'articolo 8, interdire al padre ed alla madre di percepire i frutti del capitale che ha depositato e vincolato esplicitamente nel libretto della Cassa di risparmio? Ecco una difficoltà sulla quale sembrami indispensabile che si dica qualche cosa di concludente, ed atta ad evitare la creazione di dannose anomalie legislative.

Ciò non è tutto, vi è ben altro.

Onorevole guardasigilli, metta in rapporto il presente testo del progetto, non solo col Codice civile, ma anche col Codice penale. Ella mi insegna che fra padre e figlio, fra marito e moglie non c'è azione penale per il furto. Ora supponiamo che un figliuolo minore involi al padre, o che una moglie involi al marito una somma, e che la depositino nella Cassa di risparmio col vincolo autorizzato da cotesto articolo 8, dica, in grazia, l'onorevole guardasigilli se quel padre, se quel marito potranno sì o no riavere quella somma, se non potranno rivendicarla, quando pure quel furto li rovinasse?

Io non voglio oppormi a questa legge, lo ripeto; propongo soltanto qualche osservazione per mostrare che questa materia merita uno studio maggiore e che il presente progetto va ben ponderato ed armonizzato colla legislazione generale del paese. Pregherei perciò che, almeno per questa parte, fosse rimandato il progetto alla Commissione, acciocchè possa proporre, nel più breve tempo possibile, domani, per esempio, qualche cosa che risponda alle difficoltà ed ovvii agli inconvenienti accennati.

PRESIDENTE. Quando si discuteranno gli articoli, si vedrà se sarà il caso di rinviarne qualcuno alla Commissione.

CAPONE. Per cento mio sono favorevole a questa legge, e sono pronto a cooperare perchè essa vada in esecuzione il più presto possibile, ma mi parrebbe cosa poco degna di noi se, vedendo le difficoltà, non cercassimo modo di risolverle, migliorando il testo della legge che si discute.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Risponderò, quando discuteremo gli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chieda di parlare nella discussione generale, si procederà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti tre articoli:)

« Art. 1. Gli uffici postali del regno sono autorizzati a funzionare come succursali di una Cassa di risparmio posta sotto la guarentigia dello Stato, che verrà compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti istituita colla legge 17 maggio 1863, n° 1270.

« L'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti verrà separata da quella del debito pubblico, e costituirà una direzione generale nella dipendenza del ministro delle finanze, e sotto la sorveglianza della Commissione parlamentare di vigilanza, di cui all'articolo 6 della stessa legge 17 maggio 1863.

« Art. 2. I versamenti che la Cassa dei depositi e prestiti riceverà come Cassa di risparmio non potranno essere inferiori ad una lira e dovranno progredire per multipli di essa sino a lire due mila, cifra massima delle somme che possono essere versate a favore di ciascun individuo a titolo di risparmio.

« Le somme versate in eccedenza a lire 2000 non produrranno interesse.

« Si potrà però richiedere che siano ricevute come deposito volontario in senso della legge 17 maggio 1863.

« Art. 3. Sulle somme versate a titolo di risparmio la Cassa corrisponderà un interesse in ragione eguale a quello fissato nei depositi volontari eseguiti in virtù della legge 17 maggio 1863, il quale comincerà a decorrere dai giorni 1 od 11 o 21 successivi alla data in cui ebbe luogo il versamento.

« Art. 4. La restituzione di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si eseguirà me-

diante esibizione del libretto entro dieci giorni da quello in cui ne sia fatta domanda.

« Essa potrà in dati casi e per determinate somme, secondochè verrà stabilito nell'apposito regolamento, aver luogo nel giorno successivo a quello della domanda.

« I documenti e gli atti che potrebbero occorrere pel rimborso di dette somme saranno esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza. »

PATERNOSTRO PAOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PATERNOSTRO PAOLO. A me pare che prima di proseguire nella votazione degli articoli, sarebbe meglio aspettare che l'onorevole ministro e la Commissione si siano messi d'accordo, altrimenti, mentre il medico studia, l'ammalato se ne va.

È una semplice mozione d'ordine che faccio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che l'accordo si sia stabilito, lasciando il progetto come è, secondo il quale il libretto si trova intestato alla persona che ha depositato il risparmio, ed è sempre pagabile al latore. Su ciò l'articolo 4 non lascia alcuna specie di dubbio: « La restituzione, esso dice, di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio, si eseguirà mediante esibizione del libretto. » Basta adunque l'esibizione del libretto, il quale si trova nella stessa condizione del certificato nominativo d'iscrizione per quello che riguarda il pagamento della rendita. E la rendita come si sa è pagata all'esibitore.

La legge però ammette che vi possa essere vincolo, e s'intende molto bene che vi possano essere dei casi in cui questo vincolo sia desiderato dalle parti. A ciò provvede l'articolo 8, secondo il quale i libretti vincolati non sono pagabili che al titolare od al suo rappresentante. Se non ci è vincolo, il libretto è sempre pagabile a chi esibisce il libretto stesso.

Io credo quindi che questa condizione possa soddisfare il meglio possibile, perocchè, quando si vogliono evitare certi inconvenienti, si corre rischio di cadere in altri maggiori. Parmi perciò che il progetto di legge possa esser approvato qual è, senza entrare in maggiori discussioni.

GUALA. Quando la Camera approvi queste disposizioni, premesse le osservazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze, s'intende che la Camera entra in questo concetto, il che occorrendo casi pratici, darà una norma ai magistrati.

PATERNOSTRO PAOLO. Io domanderei a quali documenti si alluda nell'ultimo comma dell'articolo 4. Se la somma deve essere restituita alla presentazione del libretto al portatore, non comprendo quali documenti possano essere necessari per il rimborso.

Desidererei una spiegazione dal signor ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. È pel caso di successione.

(L'articolo 4 è approvato.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 5 :

« Sarà aperto presso l'amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo che verserà somme a titolo di risparmio e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte le somme versate o quelle restituite.

« I libretti non saranno sottoposti alla formalità del bollo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato e lo sono del pari i seguenti senza discussione:)

« Art. 6. La Cassa dei depositi e prestiti sarà rappresentata dagli uffizi postali che verranno designati, tanto pei versamenti, quanto per le restituzioni e per la consegna degli occorrenti libretti.

« Art. 7. Il presentatore del libretto potrà ottenere la restituzione di tutte o parte delle somme versate, secondochè è disposto all'articolo 4, in tutti gli uffizi postali del regno funzionanti da Casse di risparmio, quando anche il versamento siasi fatto in altro uffizio postale od alla Cassa di risparmio dello Stato.

« Art. 8. Vi potranno essere libretti vincolati, non pagabili che al titolare od al suo legale rappresentante.

« Art. 9. Il servizio degli uffizi postali funzionanti da Casse di risparmio non darà luogo a spesa a carico dei titolari dei libretti.

« Art. 10. Con decreto reale saranno stabilite le norme d'esecuzione della presente legge. »

Ora l'ordine del giorno recherebbe la discussione del bilancio di previsione definitiva del Ministero della guerra pel 1873, ma siccome al numero 5 dell'elenco si trova iscritto un altro progetto di legge, che fu approvato dalla Camera ed anche dal Senato con qualche lieve modificazione, mi parrebbe che, ove nulla ostasse, il medesimo dovesse essere discusso prima del bilancio.

Voci. Sì! sì!

VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il progetto, a cui ho accennato, è relativo all'aumento di funzionari presso alcune Corti di appello e tribunali, e istituzioni di nuove preture.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Sono aggiunti temporaneamente alla Corte di appello di Roma due consiglieri, un sostituto procuratore generale, due vice-cancellieri, un vice-cancelliere aggiunto ed un sostituto segretario di procura generale.

« Art. 2. Sono aggiunti temporaneamente al tribunale civile e correzionale di Roma quattro giudici, due

sostituti procuratori del Re, quattro vice-cancellieri e due vice-cancellieri aggiunti.

« Art. 3. Sono temporaneamente aggiunti due consiglieri alla Corte di appello di Cagliari; ed è fatta facoltà al Governo di conferire il grado e le competenze di presidente di sezione ad uno dei consiglieri che compongono la detta Corte.

« È data anche facoltà al Governo di aggiungere temporaneamente un consigliere alla Corte di appello di Messina.

« Art. 4. Sono aggiunti temporaneamente al tribunale civile e correzionale di Genova un vice-presidente e due giudici; e due giudici al tribunale civile e correzionale di Casale.

« Art. 5. Nella città di Roma sono istituite due nuove preture, composte ciascuna di un pretore, di un cancelliere e di due vice-cancellieri.

« La circoscrizione territoriale delle preture sarà stabilita con decreto reale nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio comunale. »

GARZIA, relatore. Alla Commissione venne presentata una domanda per una pretura a Monte Rotondo, ma non ha creduto di prenderla in considerazione, perchè se ne parlerà più opportunamente quando verrà in discussione il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. « Art. 6. La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionari stabiliti dalla presente legge e della indennità d'alloggio per quelli che hanno residenza in Roma, sarà per decreto reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nella parte straordinaria. »

Metto ai voti quest'ultimo articolo.

(La Camera approva.)

PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole deputato Mancini, lo pregherei di dichiarare quando creda di potere svolgere la proposta di legge presentata da lui e dall'onorevole Peruzzi, della quale proposta fu ieri data lettura. Essa è intesa a regolare i conflitti di giurisdizione tra l'autorità giudiziaria ed amministrativa.

MANCINI. Essendo assente il mio collega l'onorevole Peruzzi, io credo di interpretare il sentimento della Camera proponendo di risparmiarle uno svolgimento ed un discorso sopra un argomento che, non ha guari, ha dato materia ad una nostra interrogazione, alla quale l'onorevole presidente del Consiglio si compiacque di rispondere. Per ora non trattasi che della presa in considerazione; e, se la Camera non ha difficoltà di accordarla e di rimandare il progetto di legge da noi presentato agli uffizi perchè sia da essi esaminato, mi asterrò da qualunque ulteriore svolgimento

della nostra proposta; in caso contrario, se cioè vi fosse qualche opposizione, chiederei di poter consultare l'onorevole Peruzzi per fissare un giorno, in cui questo svolgimento potesse aver luogo.

PRESIDENTE. Allora consulterò la Camera se crede prendere in considerazione la proposta degli onorevoli Mancini e Peruzzi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La Camera ricorderà quel che pochi giorni sono venne esposto dagli onorevoli deputati Peruzzi e Mancini, e le osservazioni fatte dal Ministero riguardo al progetto di legge, di cui ora l'onorevole Mancini vorrebbe intrattenere la Camera per la presa in considerazione. Da quel che allora si disse risultava chiaro, come vi fosse un dissenso nel concetto di questo schema di legge, tra gli onorevoli deputati che interrogavano, e il Ministero. Si tratta di un argomento grave, e l'onorevole Mancini ne converrà; di un argomento nel quale è implicato un grande interesse de' cittadini e dello Stato. Si tratta di una questione diversamente risolta da giurisperiti di primo ordine, e che diè luogo a discussioni in altri Parlamenti. Si scrissero intorno alla medesima opere pregevolissime in vario senso; le opinioni sono divise, e non è incontestata veruna delle proposte soluzioni. Stante quindi la gravità dell'argomento, mi parrebbe conveniente che la proposta venisse svolta, affinchè la Camera meglio conoscesse le idee dei proponenti, e il Ministero potesse dichiarare a sua volta in che consenta, ovvero dissenta da essi.

Pregherei pertanto l'onorevole Mancini a riservarsi di svolgere la sua proposta quando sarà presente l'onorevole Peruzzi. Se si trattasse di cosa poco importante, aderirei volentieri alla sua domanda che si passi senz'altro alla presa in considerazione; ma, poichè l'argomento è di tanto rilievo, mi par bene che esso venga trattato con la facondia e la dottrina che l'onorevole Mancini suole spiegare specialmente in questioni giuridiche.

MANCINI. Riconosco ben volentieri coll'onorevole presidente del Consiglio l'importanza delle questioni, che può sollevare l'argomento di questo disegno di legge; ma v'ha un punto sul quale mi pareva che il Ministero fosse concorde cogli'interroganti. Egli pure ha ammesso, essere opportuno far qualche cosa, e studiare le riforme da introdursi nell'odierno sistema dei conflitti con provvedimenti di carattere legislativo.

Ora è cosa evidente, che una discussione sopra i migliori mezzi per far cessare i riconosciuti inconvenienti della legislazione attuale non possa trovar sede in occasione della semplice presa in considerazione della proposta. Ben può ammettersi una dichiarazione di completa riserva di tutte le opinioni circa il sistema che si reputi preferibile, una dichiarazione che la presa in considerazione non deve pregiudicare alcuna delle questioni gravissime che possano elevarsi, e fornir soggetto d'investigazioni e di studi.

Dopo un esame preparatorio del disegno di legge negli uffici, dovrà affidarsene lo studio ad una Commissione, che dall'intervento del ministro potrà attingere lume e consiglio.

La Commissione (e sarebbe questo il vantaggio pratico di una immediata presa in considerazione) avrebbe davanti a sé tutto il tempo delle vacanze per potere consacrare all'argomento quei gravi e maturi studi che esso richiede. Sarà soltanto dopo questi studi che si potrà vedere se riesca a concordare col Ministero in uniformità di concetto, o la Camera abbia a scegliere tra due sistemi. In ogni caso sarà quello il momento di una discussione utile nella Camera, perchè essa allora dovrebbe pronunciarsi sulla scelta.

Oramai noi siamo per cominciare la discussione dei bilanci, e ci avviciniamo per quest'anno al termine dei nostri lavori. Se vogliamo veramente dedicare all'ardua discussione sui conflitti il tempo necessario, saremmo costretti a sacrificare almeno una giornata, non so se la Camera, nello stato dei suoi lavori, sia disposta a farlo.

Io quindi mi permetterei di pregare l'onorevole presidente del Consiglio ad acconsentire alla presa in considerazione, con le più esplicite riserve, e colla dichiarazione che nessuna questione s'intenda pregiudicata con la trasmissione del progetto di legge agli uffici.

Così dal mio canto avrò risparmiato alla Camera la noia di un discorso, si eviterà l'inutile perdita di una seduta, ed io ho motivo di sperare che, in questi limiti circoscritti, la mia istanza non incontrerà opposizione e potrà ottenere l'accoglienza della Camera.

MINISTRO PER L'INTERNO. Veramente io debbo confessare che non conosco ancora in quali termini sia formulata la proposta dell'onorevole Mancini: posso presumerla da quello che egli ha detto svolgendo, pochi di sono, una sua interrogazione in proposito; ma ne ignoro, ripeto, i termini, non essendo stato presente alla lettura della medesima. Farò quindi questa ipotesi: se l'onorevole Mancini con la sua proposta intende venire alla completa soppressione dei conflitti, allora è chiaro che noi ci troviamo agli antipodi, e il Governo non potrebbe aderire alla presa in considerazione, senza rinunciare alla propria opinione; oppure la proposta non mira che a una riforma della legge presente, sicchè sieno diminuiti i casi di conflitto, e stabilite maggiori garanzie a favore delle persone interessate...

MANCINI. Si tratta della sostituzione di un tribunale ad un altro.

MINISTRO PER L'INTERNO... e allora la sua proposta non repugnerebbe sostanzialmente all'opinione del Ministero, il quale, da sua parte, ha già dichiarato che la legge dei conflitti ha mestieri di essere riveduta e corretta.

In questo caso e fatte queste osservazioni io non mi oppongo che la Camera, senza udire altro svolgimento della proposta, la passi agli uffici, restando ciò

inteso con tutte le riserve quanto all'avviso del Ministero nel merito delle modificazioni che si propongono. In questo senso mi pare che siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dagli onorevoli Mancini e Peruzzi. (V. Stampato n° 243)

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DELLA GUERRA PER IL 1873.

(V. Stampato n° 199-A, Allegato I)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di definitiva previsione per il 1873 del Ministero della guerra.

Rammento come la Camera abbia deliberato non farsi discussione generale sui bilanci definitivi, e solo potersi discutere sui capitoli che portano variazioni.

FARINI, relatore. Per questo anno solamente.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dei capitoli.

Capitolo 1. Amministrazione centrale (Personale), lire 1,216,950.

Capitolo 2. Amministrazione centrale (Materiale), lire 84,500.

Capitolo 3. Stati maggiori. Somma stanziata dal Ministero, lire 3,139,345 e portata dalla Commissione a lire 3,167,145.

L'onorevole ministro della guerra accetta questa variazione?

RICOTTI, ministro per la guerra. L'accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, metto ai voti il capitolo 3 nella somma fissata dalla Commissione. (È approvato.)

Capitolo 4. Esercito. Proposta del Ministero, lire 85,475,830; proposta della Commissione, lire 87,129,830.

MINISTRO PER LA GUERRA. Nello stato di prima previsione il Ministero aveva proposto la soppressione del capitolo 21 relativo alle spese di leva e la riunione delle spese stesse con quelle del capitolo 4, perchè le medesime sono interamente sopportate dai distretti militari, ed il tenerle divise in due separati capitoli avrebbe recata una complicazione contabile. La differenza dunque fra il bilancio dell'anno passato e questo consiste unicamente in ciò che si sarebbe eliminato il capitolo 21, e gli avanzi del 1872, che sono di 46,000 lire, sarebbero portati cogli avanzi del capitolo 4, formando così un solo capitolo. La Commissione invece propone che per questi avanzi si ristabilisca il capitolo 21.

Io so bene che la legge di contabilità prescrive in massima generale che non si possono gli avanzi di un capitolo trasportare ad un altro capitolo, ma mi pare che una tale interpretazione non sia da darsi alla legge nei casi, come nel presente, in cui un capitolo è sop-

presso ed agglomerato con un altro capitolo, e di questo avviso è pure la Corte dei conti la quale si sa che non è tanto corriva nel passare sopra alle proposte irregolari.

Farò anche presente alla Commissione ed alla Camera che, se si dovessero ora nuovamente dividere i due capitoli, ciò porterebbe una grave complicazione amministrativa e contabile, perchè sul capitolo 4 ed in conto delle spese di leva si sono già spediti e pagati ben 74 mandati, ed ora converrebbe rifare tutta questa contabilità.

Io pregherei quindi la Commissione, lasciando impregiudicata ogni questione di principio, che almeno per questa volta volesse ammettere che gli avanzi del capitolo 21 siano compresi nel capitolo 4, come proponeva il ministro.

FARINI, relatore. Anzitutto mi pare che sia bene di stabilire che la cifra proposta dalla Commissione per la competenza dell'anno 1873 non incontra nessuna opposizione per parte del ministro; il contrasto sorge per i residui 1872 ed anni precedenti, e proviene da che il Ministero ha proposto di comprendere nel capitolo 4 una somma che rimaneva, nella situazione del Tesoro, disponibile al 31 dicembre 1872, in un capitolo che fu soppresso nel bilancio di quest'anno.

La Commissione ha creduto che, per interpretare esattamente l'articolo 29 della legge di contabilità, il quale vieta il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati, si dovesse vietare questa conglobazione.

Sta bene, come il Ministero afferma, che le spese di leva, nel bilancio di quest'anno e nei bilanci avvenire, si pagano col capitolo 4; ma con questo capitolo si pagano pure altre spese, per cui le 46,600 lire, che rimanevano specialmente destinate alla leva nel capitolo che fu soppresso, potrebbero venire quest'anno e negli anni avvenire spese per altri oggetti che sono compresi nel capitolo 4.

Ad ogni modo, visti gli inconvenienti che il Ministero segnala per i mandati che sono già stati emessi sul capitolo 4, a titolo di spese di leva, la Commissione è pronta a recedere dalla proposta ad un patto, ed è che nei bilanci avvenire i capitoli si mantengano integralmente quali erano, fino alla loro totale estinzione.

Quindi la conclusione sarebbe che la cifra degli 80 milioni resti tal quale, e si pongano nella cifra dei residui lire 9,850,000.

MINISTRO PER LA GUERRA. Scusi: la somma sarebbe di lire 9,942,600.

FARINI, relatore. Sta bene.

MAUROGÒNATO. (Della Commissione) Si ritorna alla proposta del Ministero tale e quale è alla colonna 5.

FARINI, relatore. Il totale poi sarebbe di 87,175,830 lire.

MAUROGÒNATO. Ben inteso che ha ragione la Commissione del bilancio e non la Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dunque il capitolo 4 resta approvato...

FARINI, relatore. Un momento: la Commissione ha accettato a patto che il Ministero s'impegnasse a non fare più di queste conglobazioni nei bilanci avvenire.

Del resto, onorevole presidente, quando sarà votata la cifra definitiva, la prego di osservare, fra le proposte della Commissione, un ordine del giorno che include la votazione della cifra di questo capitolo.

PRESIDENTE. Va bene, a suo tempo, dopo i capitoli.

Il ministro della guerra ha qualche dichiarazione da fare?

MINISTRO PER LA GUERRA. La questione non è tanto chiara da poterla risolvere in modo assoluto, perchè, come già dissi, trattasi di una interpretazione assai seria. Io credo che il caso più non si ripeterà in avvenire, e quanto a me prendo anzi impegno che esso non si rinnoverà.

Osservo però che vi sono dei capitoli che cessano, perchè cessa la spesa, ma lasciano dietro dei residui che bisogna riprodurre. Potrei citare, ad esempio, i capitoli della campagna del 1860. Però, quando la Camera crede di riunire in un solo due capitoli separati, i residui di questi due capitoli, mi pare, si possano comprendere in uno solo. La questione è diversa, perchè non è la soppressione di un capitolo, ma è un cambiamento di numero ad un capitolo.

Infatti noi avevamo un capitolo 4, *Esercito*, ed un capitolo 21, *Leve*; questi due capitoli furono riuniti in uno solo. Ora questi capitoli avevano entrambi dei residui, e può mettersi in dubbio se questi residui possano riunirsi insieme. Io non mi opporrò alla proposta della Commissione, ma tengo a far notare, come già ho detto, che ho in mio appoggio l'interpretazione data dalla Corte dei conti, interpretazione che è precisamente contraria all'avviso della Commissione.

MAUROGÒNATO. (Della Commissione) Questa riunione di capitoli non potrebbe mai avere un effetto retroattivo; per conseguenza mi pare che abbia ragione la Commissione e non la Corte dei conti, perchè si tratta di residui di capitoli soppressi, i quali devono essere trattati separatamente dai residui dei capitoli nuovi, che risulteranno negli anni successivi. Del resto le ragioni di convenienza e d'opportunità, che ha invocate l'onorevole ministro, ci persuadono a non insistere; ma crediamo che l'interpretazione nostra sia assai più conforme alla legge.

PRESIDENTE. Insiste la Commissione?

FARINI, relatore. La Commissione ammette che per quest'anno si lasci come era la proposta ministeriale, prendendo atto delle dichiarazioni fatte che questi trasporti di somme non si faranno più per l'avvenire.

PRESIDENTE. Dunque se non vi sono opposizioni, il capitolo 4 s'intenderà approvato nella somma di lire 87,176,430.

(È approvato.)

FARINI, relatore. Ora viene un ordine del giorno relativo a questo capitolo 4.

PRESIDENTE. Ne darò lettura, votati che sieno tutti i capitoli.

Capitolo 5. Carabinieri reali, lire 19,186,600.

Capitolo 6. Corpo veterani ed invalidi, lire 1,251,560.

Capitolo 7. Istituti militari, lire 1,933,800.

Capitolo 8. Reclusione e stabilimenti penali militari, lire 816,300.

Capitolo 9. Personale dell'amministrazione esterna della guerra, lire 4,193,659.

Capitolo 10. Servizio sanitario, lire 1,907,300.

Capitolo 11. Pane e viveri somma del Ministero, lire 22,133,960, della Commissione, lire 22,713,960.

Se nessuno chiede di parlare pongo a partito questo capitolo colla somma proposta dalla Commissione.

(È approvato.)

Capitolo 12. Foraggi, lire 9,559,730.

Capitolo 13. Letti, legna, lumi, spese di casermaggio, somma del Ministero, lire 4,127,220, della Commissione, lire 4,247,220.

Pongo a partito il capitolo con quest'ultima cifra.

(È approvato.)

Capitolo 14. Trasporti, spese d'alloggio alle truppe in marcia ed altre relative, lire 1,919,250.

Capitolo 15. Materiali per servizi amministrativi dell'esercito e dei suoi magazzini, lire 200,500.

Capitolo 16. Rimonta e depositi d'allevamento di cavalli, somma del Ministero, lire 1,597,750, della Commissione, lire 3,147,750.

Pongo ai voti il capitolo con quest'ultima cifra.

(È approvato.)

Capitolo 17. Materiale d'artiglieria, lire 4,988,090.

Capitolo 18. Fitti d'immobili ad uso militare, lire 575,760.

Capitolo 19. Lavori ordinari e spese diverse pel servizio del genio militare, lire 4,095,000.

Capitolo 20. Spese per l'istituto topografico militare, per le biblioteche militari di presidio e la Rivista militare, lire 516,190.

Capitolo 21. Ordine militare di Savoia, lire 282,900.

Capitolo 22. Spese di giustizia criminale militare, lire 22,000.

Capitolo 23. Dispacci telegrafici governativi, lire 32,000.

Capitolo 24. Paghe di aspettativa ad ufficiali, ed indennità agli ufficiali della milizia provinciale, somma del Ministero, lire 1,508,700; della Commissione, lire 1,208,700.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LA GUERRA. Qui si propone anche di lasciare la proposta della colonna 5 del Ministero per la stessa ragione che c'era un avanzo di 300 mila lire, che furono iscritte nel progetto della Commissione numero 36ter.

È la stessa questione.

FARINI, relatore. La Commissione, per le ragioni precedentemente dette, non ha difficoltà a che si restituisca la somma quale era stata proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. In tal caso pongo a partito il capitolo 24 colla cifra di lire 1,508,700.

(È approvato.)

Capitolo 25. Casuali, lire 204,500.

Capitolo 26. Paghe di disponibilità ad impiegati, lire 30,300.

Capitolo 27. Carta topografica delle provincie meridionali, lire 288,004 89.

Capitolo 28. Collegio militare, lire 114,600.

Capitolo 29. Fabbricazione di armi portatili a retrocarica, cartucce, buffetterie e loro trasporto, lire 9,830,060 58.

Capitolo 30. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni dei medesimi e loro trasporti, lire 5,494,640 80.

Capitolo 31. Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino ridotto dalla Commissione da lire 500,000 proposta dal Ministero a lire 200,000.

Lo pongo ai voti con quest'ultima cifra.

(È approvato.)

Capitolo 32. Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia, ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, lire 284,636 28.

Capitolo 32bis. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, lire 2,227,026 14.

Capitolo 32ter. Costruzione di una batteria di grosso calibro, somma proposta dal Ministero lire 400,000 ridotta dalla Commissione a lire 200,000.

Pongo il capitolo a partito con quest'ultima cifra.

(È approvato.)

Capitolo 33. Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871, lire 1,019,870.

Capitolo 34. Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali, lire 312,348 07.

Capitolo 34bis. Resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane, lire 18,530.

Capitolo 34ter. Spese arretrate delle guerre anteriori al 1871, lire 53,500.

Capitolo 34quater. Spese straordinarie casuali, lire 59,774.

Capitolo 35. Fabbricazione di nuovo materiale d'artiglieria da campagna (legge 30 giugno 1872, n° 908), lire 3,323,554 24.

Capitolo 36. Costruzione e sistemazione dei fabbricati ad uso militare (legge 30 giugno 1872, n° 908), proposto dal Ministero nella somma di lire 3,000,000 e ridotto dalla Commissione a lire 2,000,000.

Lo pongo ai voti con quest'ultima somma.

(È approvato.)

FARINI, relatore. Ora per la deliberazione presa testè

dalla Camera sono soppressi i capitoli 36bis e 36ter.

PRESIDENTE. Sta bene.

Capitolo 37. Demolizione dei parapetti nei forti della cittadella di Messina rivolti verso la città (legge 11 giugno 1868, n° 4441), lire 37,100.

Capitolo 38. Trasporto della capitale da Firenze a Roma (Indennità agli impiegati dell'amministrazione centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre accessorie), lire 111,130.

Capitolo 39. Armamento della guardia nazionale mobile (legge 4 agosto 1861, n° 143), lire 279,710.

Capitolo 40. Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia, lire 6072.

Capitolo 41. Trasformazione di armi portatili (Residuo dell'assegnazione fatta colla legge 21 marzo 1869, n° 4953), lire 1800.

Tutti i capitoli essendo ammessi, rimane così approvato il bilancio della guerra in lire 202,839,851.

FARINI, relatore. Ora vi sarebbero i due ordini del giorno proposti dalla Commissione ai capitoli 4 e 10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto al capitolo 4 è così concepito :

« La Camera invita il ministro della guerra ad inscrivere nello stato di prima previsione del 1874 le spese pel mantenimento dei volontari di un anno, versando contemporaneamente al Tesoro le somme pagate dai volontari stessi. »

L'onorevole ministro della guerra lo accetta ?

MINISTRO PER LA GUERRA. La legge del 19 luglio 1871, con cui furono istituiti i volontari di un anno, all'articolo 1 prescrive che i volontari debbano sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo se intendono arruolarsi nell'arma di cavalleria.

In seguito a questa disposizione di legge il Ministero ha stabilito che il mantenimento di un volontario per un anno fosse ragguagliato a 620 lire, e quindi fu prescritto per decreto che i volontari nell'atto dell'arruolamento dovessero sborsare lire 620. Queste 620 lire avrebbero potuto essere amministrate direttamente dai distretti e dai reggimenti che dovevano mantenere i volontari, come si fa in Prussia, e come appunto era stato divisato quando fu presentata e discussa la legge del 1871 ; ma nell'attuazione di questo sistema si credette di garantire meglio la regolarità della contabilità dei corpi, procedendo nel modo seguente. Si disse: delle lire 620 che versano i volontari di un anno, lire 120 andranno a favore della massa deconto, come tutti gli altri coscritti, per il vestiario ; 100 lire saranno versate alla massa dei distretti, per far fronte alle maggiori spese che essa deve sostenere per l'istruzione, per le scuole speciali per essi volontari ; altre 400 lire saranno versate allo Stato, il quale corrisponderà a questi volontari le competenze da soldato di seconda classe, le quali competenze ammontano com-

pletivamente a qualche cosa meno di lire 400 all'anno, perocchè, pel soldato di fanteria, l'assegno giornaliero essendo di 96 centesimi, ascende a lire 350 circa all'anno.

Ora la Commissione preferirebbe invece che queste 620 lire fossero versate per intero al Tesoro, e che si aumentasse il bilancio della guerra d'altrettanto. La questione è puramente di forma e non di sostanza, perchè si verrebbe allo stesso risultato.

La questione si ridurrebbe a ciò che il bilancio della guerra sarebbe aumentato di circa due milioni, mentre verserebbersi un'egual somma nelle casse dello Stato.

Se la questione non fosse pregiudicata dalla nuova legge sul reclutamento che sta in corso di esame e nella quale è stabilito che i volontari di un anno pagano una data somma non per il loro mantenimento, ma per fornire la cassa militare che deve provvedere ai premi di riassoldamento, e lo Stato pensa poi al loro mantenimento al pari di tutti gli altri soldati ; se non fosse già pregiudicata, dico, la questione, io non avrei nessuna difficoltà di accettare la proposta della Commissione...

FARINI, relatore. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA... sebbene con qualche rincrescimento ; perchè è vero che la questione non è che di forma, ma intanto il bilancio della guerra figurativamente aumenterebbe di due milioni, e di qui a qualche anno potrebbe anche aumentare di 4 o 5 milioni ; e ciò, volere o non volere, fa un certo effetto, e lascia credere che le spese per l'esercito siano maggiori di quello che sono realmente. Io adunque, proporrei e pregherei che per quest'anno si lasciassero le cose come sono, visto che per l'anno venturo è da sperarsi possa andare in vigore la nuova legge ; ed allora converrebbe nuovamente cambiare, se oggi si accettasse la proposta della Commissione.

FARINI, relatore. Il ministro ha esposto esattamente lo stato della questione : la legge sul volontariato di un anno prescrive che i volontari paghino al momento della loro entrata in servizio una somma determinata, la quale deve valere per il loro mantenimento ; ma il ministro con un suo regolamento ha stabilito che queste somme sieno versate all'atto dell'arruolamento nelle casse dei corpi le quali amministrano esse questo danaro, portando poi le somme prelevate in deduzione dai fogli delle competenze.

Il ministro non si è mostrato lontano dall'accettare la proposta della Commissione, che cioè nel bilancio del 1874 venga questo danaro amministrato in modo più conforme alla legge di contabilità. Egli però ha detto che, se verrà approvata la nuova legge sul reclutamento, allora bisognerà innovare il sistema, perchè la nuova legge di reclutamento prescriverebbe che le somme pagate dai volontari di un anno si versassero alla cassa militare, ed il ministro si proporrebbe di inscrivere nel bilancio le forze dei volontari e le somme

necessarie per provvedere al loro mantenimento. Ma, domando io, è egli possibile che il bilancio del 1874 possa essere foggiato a seconda di questa nuova legge di reclutamento? Non lo credo.

È evidente che in questo scorcio di Sessione la nuova legge di reclutamento non potrà essere discussa e approvata dai due rami del Parlamento, e nel bilancio del 1874 vedremo ripetersi il modo d'amministrazione che è stato seguito finora, ammenochè il signor ministro accetti, come voglio sperare, l'ordine del giorno della Commissione.

Infatti, oltre le prescrizioni della legge di contabilità, la quale prescrive che i ministri non possano valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza onde accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per rispettivi servizi; vi è, a mio modo di vedere, un'altra ragione perchè nel nostro bilancio vengano iscritte e la forza dei volontari e le spese del loro mantenimento per un anno.

Quando noi discutiamo il bilancio della guerra, noi non abbiamo soltanto l'attributo del sindacato sull'entità finanziaria del bilancio; ma dobbiamo volgere anche i nostri sguardi ai servizi a cui quel bilancio provvede, cioè alla forza che è iscritta sul bilancio della guerra.

Così quest'anno voi, per esempio, vedete iscritta sul bilancio una forza di 168,000 uomini in media. Or bene, questa cifra non è esatta, poichè nella medesima mancano totalmente i 2000 volontari di un anno che sono sotto le armi; e se questi volontari cresceranno, come il ministro della guerra e tutti speriamo, negli anni avvenire, ci sarà sempre una sensibile differenza tra la forza che apparirebbe in bilancio e la forza reale che il ministro potrebbe tenere sotto le armi.

Or bene, questa della forza è una delle questioni sulle quali il Parlamento deve esercitare il suo controllo, per sapere se sia impari o superiore ai bisogni dello Stato; quindi, senza che la Commissione del bilancio corra dietro a questa forza, di cui non si trova cenno, bisogna che ne apparisca chiaramente la cifra, e si abbiano quei dati che servano a dare al Parlamento un criterio esatto dei vari servizi e delle spese che essi importano. Per questa ragione, oltre il testo dell'articolo 39 della legge di contabilità, mi pare che il Ministero, nell'ipotesi che non venga approvata la nuova legge, come difatti non lo potrà essere, dentro l'anno, potrebbe accettare l'ordine del giorno della Commissione, nel quale essa crede di insistere.

MINISTRO PER LA GUERRA. La legge del 1871, presa nel suo preciso concetto, vorrebbe che riguardo a queste spese si procedesse come per le spese relative agli allievi dell'Accademia militare e degli altri istituti, ove si paga pensione. Quindi potrebbesi non fare figurare il versamento e fare che ciascuno si mantenga colle 600 lire che deve pagare, come si fa per gli allievi degli istituti militari. Ma, se vogliamo entrare nell'ordine

d'idee della Commissione, dovrebbero anche pretendere che la somma annua che gli allievi pagano, fosse versata al Tesoro e portata poi in bilancio la spesa per loro mantenimento. Osservo però che, applicando questa teoria a tutto, si finirebbe per avere da 500 a 600 milioni in bilancio. Si farebbe allora come fanno certi istituti di credito: s'iscriverebbero 700 milioni a credito ed a debito...! Se così facessi, mi troverei in una posizione strettamente regolare, mentre forse il sistema che ho seguito presenta nell'apparenza, non però nella sostanza, qualche po' d'irregolarità legale (*Si ride*); ma per contro offre maggiori garanzie sotto molti aspetti. Non potrei quindi accettare l'ordine del giorno della Commissione, e bramerei potermi attenere al sistema di non portare in bilancio le spese e le entrate che si hanno per riguardo ai volontari.

L'onorevole Farini ha fatto osservare che abbiamo un numero di uomini maggiore di quello che figura in bilancio.

Darò la spiegazione di questo fatto.

Per la nuova legge sul reclutamento che il Ministero ha proposta, i volontari di un anno sono computati nel contingente; ma per la legge vigente essi, ne sono invece esclusi; quindi non debbono e non possono, anche sotto questo punto di vista, figurare in bilancio, essendo in più degli effettivi quivi contemplati.

Quando nel luglio 1871 si è fatta la legge che è ora in vigore, si credette che non avremmo avuto più di 500 volontari all'anno; invece ne sono venuti 2000, e potrebbe darsi il caso che ne venissero anche 6000.

Ora, se debbo portare in bilancio il numero che ne abbiamo, e che ne potremmo avere, la somma inscritta in bilancio dovrà aumentare di molto, senza del che potrebbe non più aversi come mantenerli e pagarli.

Per conseguenza io ripeto la mia preghiera alla Camera, che sia acconsentito di seguire anche per 1874 questo sistema, il quale meglio garantisce la spesa.

Nel caso poi che nel corso dell'anno stesso non si potesse applicare la legge nuova, secondo la quale trovano piena applicazione i principii propugnati dalla Commissione, allora naturalmente bisognerebbe venire ad un sistema che più strettamente si uniformi alla legge. Ma per il bilancio presuntivo del 1874, come ripeto, pregherei di nulla voler innovare, perchè ho fiducia che prima della fine dell'anno stesso la nuova legge sarà votata e messa in vigore.

MAUROGNATO. (*Della Commissione*) Mi spiace di non poter assecondare il voto dell'onorevole ministro in quanto che questa decisione fu adottata unanimemente dalla Commissione generale del bilancio, ed io non avrei difficoltà di rinunciare ad una deliberazione già presa e conforme alla legge.

Il ministro della guerra ha fatto due confessioni preziose. La prima è questa: egli ammette che la legalità della forma da lui adottata è molto dubbia; in secondo luogo egli ha dichiarato che il motivo per cui

non desidera una modificazione è perchè non si carichi soverchiamente il bilancio della guerra.

Io comprendo questo desiderio comune a tutti i ministri di presentare un bilancio quanto più ristretto è possibile, ma sarà sempre facile in questo caso al ministro della guerra il provare che, se spende di più da un lato, vi è in confronto un reddito maggiore dall'altro. Per esempio, se il bilancio della spesa fosse di 180 milioni, ma poi risultasse un'entrata di tre o quattro milioni, lo stanziamento definitivo evidentemente tutti comprenderanno che sarà soltanto di 176 milioni.

D'altronde questa medesima questione l'abbiamo decisa l'anno scorso nell'occasione del capitolo relativo alle reclusioni militari. Si è introdotto l'importo della spesa pei militari reclusi nel bilancio della guerra, e si è portato nel bilancio dell'entrata il reddito delle case di reclusione.

Lo stesso si fa nel bilancio dell'interno, dove figurano le spese delle carceri, mentre nel bilancio attivo figura il prodotto delle carceri medesime.

In quanto a quello che farà l'onorevole ministro della guerra nell'anno venturo adottando l'altra forma di cui ha fatto cenno, io non posso in questo momento emettere un giudizio sulla regolarità della medesima. La Commissione che siederà allora su questi banchi esprimerà il suo giudizio sul nuovo metodo al quale ha fatto allusione il ministro.

In oggi io non potrei modificare il voto della Commissione del bilancio, tanto più in vista del motivo chiaramente espresso dal nostro relatore, il quale ha osservato giustamente che dal bilancio deve risultare il numero dei soldati che sono sotto le armi. Entrino o no nella leva, formino parte o no del contingente, chi prende in mano il bilancio deve sapere quanti soldati il nostro Stato abbia a sua disposizione, e per ciò io pregherei nuovamente l'onorevole ministro a non insistere. La legge di contabilità è così precisa che non è possibile il violarla nella aspettazione di una legge futura; non si può violare una legge che esiste in vista di una legge che non è ancora promulgata.

MINISTRO PER LA GUERRA. Se è per questione di legalità del bilancio: allora, io dico, bisogna estendere questo principio anche per gli istituti militari, mentre ciò non si fa; e lo stesso principio potrebbe anche trovare molte altre applicazioni, se si volesse sofisticare in questo senso.

Se me lo si fosse detto prima, io avrei cercato di prevedere a tutti i casi consimili; perchè non si abbia a sconvolgere tutto il bilancio così pezzetto a pezzetto.

Io penso che, basandomi sulla legge del luglio 1871, senza urtare con quella della contabilità generale, io ho facoltà di non iscrivere queste somme in bilancio; e che, se la Commissione insiste, io potrei e dovrei, in piena e perfetta legalità, modificare la forma del sistema da me adottato, ed appigliarmi a quello seguito per i collegi e per gli altri istituti. Io ho detto,

e ripeto, che accetto il principio generale, perchè riconosco che esso è più regolare, ma che, per applicarlo, trovo necessario che venga in vigore la nuova legge sul reclutamento.

FARINI, relatore. Io intanto prendo atto che il signor ministro è disposto a modificare il modo di amministrazione di queste somme pagate dai volontari di un anno.

L'onorevole ministro poi prosegue e dice: io potrò amministrarle come si amministrano i collegi militari; lo faccia pure; spetterà poi alla Commissione del bilancio esaminare se il nuovo modo sarà conforme alla legge. Ad ogni modo è necessario che almeno risulti quanti sono questi volontari di un anno onde la Camera sia in grado di sapere qual è la forza media bilanciata; onde giudicare se sia superiore o inferiore ai bisogni del paese, a fronte della situazione politica.

Dunque l'onorevole ministro farà il suo nuovo bilancio su questo nuovo sistema e la Commissione futura del bilancio si pronuncerà in proposito, ma ad un patto esplicito che non ci si ripresenti il sistema di quest'anno e che risulti il numero dei volontari di un anno assieme al numero della forza stata bilanciata, e ciò anche in una postilla, purchè sia messo nel quadro il numero dei volontari di un anno, di due, tre o quattro mila.

PRESIDENTE. La Commissione insiste o recede?

FARINI, relatore. Insiste, perchè il modo adottato sin qui non sia più oltre proseguito, essendo stato questo il motivo che ha dettato il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Benissimo; rileggerò l'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera invita il ministro della guerra ad iscriverlo nello stato di prima previsione del 1874 le spese pel mantenimento dei volontari di un anno, versando contemporaneamente al Tesoro le somme pagate dai volontari stessi. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Al capitolo 10 è proposto quest'altro ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero ad applicare nello stato di prima previsione del 1874 alla gestione del laboratorio chimico-farmaceutico le disposizioni dell'articolo 39 della legge di contabilità vigente. »

Il Ministero accetta quest'ordine del giorno?

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi occorre dare qualche spiegazione alla Camera.

Il laboratorio farmaceutico finora non ha mai figurato in bilancio. È una istituzione fatta nel 1856 per una ragione economica. Prima gli spedali si procuravano i medicinali da una farmacia qualsiasi, contrattandoli a un dato prezzo. Poi l'amministrazione militare credette un buon affare di istituire una farmacia speciale propria, la quale provvedesse gli ospedali, e questi la rimborsassero delle sue forniture fatte ad economia. Era questa un'operazione di amministrazione interna;

Nel nuovo progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito testè votato dalla Camera, e che spero sarà presto votato dal Senato, è mantenuto questo laboratorio farmaceutico militare.

Per conseguenza non ho nessuna difficoltà di accettare il principio dell'ordine del giorno della Commissione, che cioè questo laboratorio sia amministrato con tutte le regole precise della legge di contabilità generale, come si amministrano tutti gli altri stabilimenti governativi, per esempio, le fabbriche d'armi, ecc., ma non posso accettare l'ordine del giorno stesso così come è proposto in quella parte che concerne il modo di fare i versamenti. Io sono d'avviso che si debba fare come per i panifici.

Quindi nel bilancio del 1874 sarà proposto ed in un articolo a parte figurerà il laboratorio predetto, il quale avrà il suo assegno, e naturalmente quest'assegno sarà dedotto dalle spese pel soldato all'ospedale, come si fa per il pane, per le armi, per i panni e per quei bisogni tutti del soldato ai quali provvede lo Stato.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

FARINI, relatore. È d'uopo di qualche maggiore spiegazione prima che io possa dire se le opinioni del ministro concordano con quelle della Commissione.

Il ministro dice che questo è un laboratorio che era stato stabilito di straforo, che si era introdotto poco a poco.

Ad ogni modo questo stabilimento è riuscito a vivere dal 1856 in poi; non è quindi un'istituzione che sia nata ieri.

Questo laboratorio farmaceutico si è istituito coi medicinali residui della spedizione di Crimea e servendosi dei mobili degli ospedali militari. Questo laboratorio farmaceutico, distribuendo ai corpi i vari medicinali, ha fatto dei guadagni per la differenza tra il prezzo a cui dava i medicinali ai vari corpi e quello a cui li aveva acquistati. Dal giorno della sua istituzione ad oggi quest'opificio ha già guadagnato più di 100,000 lire.

La questione attuale è questa: le 100,000 lire che restano nella cassa del laboratorio farmaceutico, devono servire per comperare una maggiore quantità di medicinali o per allargare i propri laboratori? Oppure, al chiudersi d'ogni anno, deve il laboratorio versare queste somme nelle casse del Tesoro? E devono contemporaneamente iscriversi nel bilancio della guerra le spese occorrenti per la gestione annua del

laboratorio, sia pel personale, come per l'ampliamento dei locali, sia per acquisto di nuovo materiale?

Ecco il quesito che la Commissione ha creduto di risolvere formolando un ordine del giorno conforme al dettato della legge di contabilità.

MINISTRO PER LA GUERRA. In questo senso io accetto interamente l'ordine del giorno. Ho creduto solo di dare quelle spiegazioni onde non lasciar credere che si dovesse fare come s'è praticato per la reclusione, che è un sistema affatto diverso. Invece si seguirà lo stesso sistema tenuto per l'istituto topografico, da cui si sono economizzate circa 400,000 lire, che vennero poscia versate in mano dell'onorevole mio collega il ministro delle finanze.

FARINI, relatore. Si versano alla fine d'ogni anno.

MINISTRO PER LA GUERRA. È naturale.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ed accettato dal Ministero:

« La Camera invita il Ministero ad applicare, nello stato di prima previsione del 1874, alla gestione del laboratorio chimico-farmaceutico le disposizioni dell'articolo 39 della legge di contabilità vigente. »

(È approvato.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno, leggerò quello per la tornata di domani...

ASPRONI. Prego l'onorevole presidente a voler mettere al più presto in discussione il progetto di legge relativo all'alienazione dei beni ademprivili in Sardegna.

PRESIDENTE. Non è ancora stampata la relazione. Come sia stampata e distribuita, il desiderio dell'onorevole Asproni sarà soddisfatto.

Domani seduta pubblica alle due.

La seduta è levata alle ore 3 55.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al Monte di pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari ed obbligatori.

Discussione dei bilanci definitivi pel 1873:

2° Del Ministero dell'interno;

3° Del Ministero di grazia e giustizia.

Discussione dei progetti di legge:

4° Scioglimento delle commende dell'Ordine costantiniano di San Giorgio;

5° Modificazione della legge postale.